

# *Centro Studi Cafasso*

*del Dr. Nino Carmine Cafasso*

*Consulenza Amministrativa del Lavoro*

*80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15*

*Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404444 - Email info@cafassoefigli.it*

*Napoli, li 3 dicembre 2010*

## *Circolare informativa n° 57/2010*

**A tutte le Aziende Assistite  
LORO SEDI**

### *Approfondimento*

## **LA MANOVRA CORRETTIVA E LE PENSIONI**

La Legge n.122/2010 di conversione al d.l.78/2010 concernente “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività*” ha introdotto particolari novità in materia previdenziale.

Difatti, l’articolo 12 ha modificato in maniera significativa il momento in cui si accede alla pensione rimodulando le finestre pensionistiche.

Vediamo nel dettaglio le novità introdotte dalla novella normativa, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi e delle istruzioni formulate dall’INPS con circolare n.126 del 24/09/2010.

### **La speranza di vita**

Cominciamo il nostro elaborato fornendo dei chiarimenti in ordine al nuovo meccanismo di estensione del requisito anagrafico in relazione alla *c.d. “speranza di vita”*.

***La speranza di vita è un indice statistico che misura il numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere.***

Tale meccanismo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015, esso prevede l’adeguamento dell’età richiesta per accedere alla pensione all’incremento legato alla “*speranza di vita*” indicato dall’ISTAT e vistato dall’EUROSTAT relativamente al quinquennio precedente.

Entro il 2014 dovrà essere emanato un apposito regolamento tale da stabilire le norme tecniche di attuazione.

Pertanto, in sede di prima realizzazione lo slittamento dell’età pensionabile riferito al quinquennio precedente non potrà superare i tre mesi.

In considerazione delle esigenze di coordinamento da parte degli Istituti pensionistici in ordine all’adeguamento dei parametri legati agli andamenti demografici, a partire dal 1° gennaio 2015 dovranno essere aggiornati con cadenza triennale i requisiti di età ed i valori di somma fra età anagrafica ed anzianità contributiva.

### Destinatari della norma

In primo luogo, è importante sottolineare come *le nuove decorrenze in materia di trattamenti pensionistici previste dalla Legge n.122/2010 trovano applicazione nei riguardi di coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2010.*

Pertanto, i soggetti destinatari della nuova disciplina sono dal 1° gennaio 2011:

- I lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne ovvero, che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento con età inferiore secondo quanto disposto dalla Legge n.243/2004 “Norme in materia pensionistica e delega al Governo nel settore della previdenza pubblica per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”.
- I lavoratori del settore pubblico che matureranno il diritto all’accesso alla pensione secondo i requisiti sopraesposti;
- I lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i quali maturano il diritto al pensionamento secondo quanto stabilito nel proprio ordinamento.

### Le finestre per le pensioni di anzianità e vecchiaia

*A decorrere dal 1° gennaio 2011 per i soggetti (uomini e donne) che raggiungono i requisiti previsti per l’ottenimento della pensione di anzianità e vecchiaia scatta la finestra unica caratterizzata dal fatto di essere mobile e personalizzata.*

Ai fini della determinazione della stessa si dovrà tener conto della data di maturazione dei requisiti e precisamente, per la **pensione di anzianità** (che ricordiamo si consegue prima del compimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia ed in presenza di una contribuzione più elevata coincidente con l’anzianità contributiva massima riconoscibile) **i soggetti che al 1° gennaio 2011 matureranno il diritto di accesso al pensionamento, il trattamento pensionistico verrà erogato:**

- Per i **lavoratori dipendenti**, dopo **dodici mesi** dal raggiungimento dei requisiti;
- Per i **lavoratori autonomi**, e per gli **iscritti alla gestione separata** dopo **diciotto mesi** dal raggiungimento dei requisiti.

Per la **pensione di vecchiaia** (che ricordiamo si consegue al raggiungimento di una certa età che, per il settore privato è pari a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) **i soggetti che al 1° gennaio 2011 matureranno il diritto di accesso al pensionamento il trattamento pensionistico verrà erogato:**

- Per i **lavoratori dipendenti**, dopo **dodici mesi** dal raggiungimento dei requisiti;
- Per i **lavoratori autonomi**, e per gli **iscritti alla gestione separata** dopo **diciotto mesi** dal raggiungimento dei requisiti.

Altresì, va precisato che lo slittamento parte dal giorno in cui ogni contribuente matura i requisiti anagrafico – assicurativi per il pensionamento.

Ad ogni modo, il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.

### Totalizzazione dei periodi assicurativi

Per quanto concerne i trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione dei periodi assicurativi la Legge n.122/2010 decreta quanto segue:

- A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento a seguito del regime della totalizzazione dei periodi assicurativi la nuova finestra si apre dopo **diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti**;

- Per quanto concerne la *“pensione ai superstiti”*, la stessa *decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di morte del dante causa*;
- Infine, per la *“pensione di inabilità”* la *decorrenza scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in regime di totalizzazione*.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi per la *“pensione di invalidità e vecchiaia”* devono sussistere le seguenti condizioni:

- Compimento del 65° anno di età per uomini e per donne, nonché il possesso di un'anzianità contributiva pari a 20 anni (pensione di vecchiaia);
- Anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica;
- Possesso di ulteriori requisiti differenti dall'anzianità contributiva e dall'età, previsti dai differenti ordinamenti;
- Il cumulo è previsto per i periodi assicurativi non coincidenti e di durata non inferiore a tre anni;
- Totalizzazione di tutti i periodi assicurativi di cui è in possesso il soggetto interessato.

Le pensioni derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi vengono liquidate col sistema contributivo.

### **Categorie che non rientrano nella nuova disciplina in tema di decorrenze**

Non ricadono nella nuova finestra i soggetti che maturano i requisiti per la pensione di anzianità e vecchiaia anteriormente al 1° gennaio 2011.

Questi beneficeranno della vecchia finestra.

Pertanto, le vecchie finestre troveranno applicazione nelle seguenti ipotesi:

- Maturazione dei requisiti della pensione entro il 31 dicembre 2010;
- Personale della scuola (1° settembre di ciascun anno);
- Lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010, con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- Lavoratori in mobilità con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità e lavoratori titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà. In tali ipotesi esiste un limite numerico pari a 10.000 unità lavorative beneficiarie.

### **Trattamenti di invalidità civile**

Per quanto concerne l'invalidità civile, è stata ripristinata la vecchia percentuale del 75% contro quella dell'85% stabilita dal D.L. n.78/2010.

Relativamente agli anni 2011-2012 le verifiche sono passate da 200.000 a 250.000.

Laddove, la percentuale di invalidità arriva al 100% si parla di invalidità totale e quindi di pensione di inabilità.

### **Benefici di invalidità ed errori di valutazione**

La Legge n.122/2010 delibera che, ai fini delle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità ed a quelle di invalidità a carattere previdenziale trovano applicazione le norme contenute nel D.lgs. n.38/2000 *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”* e nella Legge n.88/1989 *“Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro”*.

*Riepiloghiamo sinteticamente gli aspetti più importanti della disciplina.*

*“Le prestazioni erogate dall'INAIL a qualunque titolo possono subire delle rettifiche in caso di errore di qualsivoglia natura compiuto in sede di attribuzione, erogazione e liquidazione*

delle stesse entro dieci anni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero, oltre dieci anni nel caso in cui vi sia stato dolo o colpa grave dell'interessato accertati in via giudiziaria.

Laddove vi sia un mutamento della diagnosi medica successivo al riconoscimento della prestazione, l'errore andrà accertato con criteri e metodi di indagine identici a quelli utilizzati in sede di emanazione del provvedimento originario”.

### **I falsi invalidi e la responsabilità del medico**

L'art.10 “Riduzione della spesa in materia di invalidità” della Legge n.122/2010 dispone “Fermo restando le disposizioni del codice penale, agli soggetti esercenti una professione medico – sanitaria che, intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o, di handicap cui faccia seguito il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati per inesistenza dei requisiti sanitari, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.55-quinquies del D.lgs. n.165/2001”. (reclusione da 1 a 5 anni e multa da €400,00 ad €1600,00).

Fermo restando le responsabilità penali e disciplinari, il medico incorre nell'obbligo di risarcire il *c.d. danno patrimoniale* commisurato al compenso corrisposto sottoforma di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità per l'intero periodo relativo al quale sia stato provato il godimento delle somme da parte del beneficiario ed, inoltre è tenuto al risarcimento del *danno all'immagine* subito dall'amministrazione.

Gli organi deputati alla revoca del beneficio economico dovranno inviare copia del provvedimento alla Corte dei Conti per possibili azioni di responsabilità.

A tal proposito va precisato che, laddove venga provata l'inesistenza dei requisiti sanitari trova applicazione quanto decretato dal DPR n.698/1994 “Regolamento recante norme sul riordino dei procedimenti in materia riconoscimento delle minoranze civili e concessione dei benefici economici” che all'art. 5 “Decorrenza benefici economici” sancisce “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro 30 giorni dalla data del provvedimento.

*Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.*

Infine, la sentenza definitiva di condanna per il reato di false attestazioni comporta per il medico la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo e qualora, sia dipendente di una struttura sanitaria pubblica o, convenzionato col servizio sanitario comporta il licenziamento per giusta causa.

### **Verifiche straordinarie e controlli sull'invalidità**

Per il triennio 2010-2012 l'art.10 della Legge n.122/2010 ha rafforzato i programmi di verifica e di accertamento in merito al possesso dei requisiti per i beneficiari di prestazioni di invalidità civile e motoria.

A tal proposito viene precisato che, “l'INPS dovrà eseguire congiuntamente all'attività già svolta ordinariamente in merito all'accertamento dei requisiti sanitari e reddituali, un programma annuale di verifiche così suddiviso: 100.000 per l'anno 2010 e 250.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012”.

Nell'ambito dei piani straordinari di verifica, l'Istituto potrà avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali.

### **Assenti a visita medica**

Nel contesto del piano straordinario di verifiche, vanno segnalati i nuovi provvedimenti di sospensione d'ufficio della prestazione economica fruita dagli invalidi civili.

Precisamente, l'Istituto informa che vengono sospese le prestazioni a carico dei soggetti assenti a visita medica senza giustificato motivo, si tratta di: infrasettantenni ed ultrasettantenni

relativamente ai quali l'esito della raccomandata sia "*compiuta giacenza*", "*consegnata*" e "*respinta al mittente*".

La sospensione dei pagamenti scatta al 1° settembre 2010 e potrà riprendere laddove venga dimostrata l'impossibilità oggettiva a presentarsi alla visita medica, magari a seguito di ricovero in strutture ospedaliere ovvero per condizioni di in trasportabilità del soggetto infrasettante.

L'argomento esaminato riveste particolare importanza in ragione delle novità introdotte dalla Legge n.122/2010 in materia di previdenza.

Pur non incidendo sui requisiti pensionistici, si osserva come la scelta operata dal Legislatore abbia modificato, ed anche in maniera significativa, il momento in cui si accede alla pensione rimodulando le finestre pensionistiche ed introducendo il concetto della "*finestra mobile*".

Come sempre, i nostri uffici restano a disposizione per gli eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Cordiali saluti

*Centro Studi Calasso*